



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7181



Contaminazioni e degrado del linguaggio giuridico: riflessi su principio di affidamento, certezza del diritto e partecipazione democratica

Paolo Ciocia*

Abstract:

[*Contamination and degradation of legal language: reflections on the principle of trust, legal certainty and democratic participation*]. The legal text must clearly communicate the legal rule. The ease of understanding of the rule by citizens is the condition for its effectiveness and legal certainty. The primary assumption of comprehensibility is the existence of a strong link with the matrix of common language. In Italy the legal language, for many reasons, is complex, imprecise, full of terms of other languages, increasingly distant from common language. A clear legal rule allows the citizen's understanding, certainty and participation in democratic life.

Key words: Juridical language – Degradation – Legal certainty

1. L'esigenza di comunicazione efficace (democratica) del testo normativo ed i suoi presupposti

La comunicazione attraverso il linguaggio è sempre relazione, processo che si realizza tra interlocutori, genera rapporti tra entità diverse e si connota in scambio consapevole, intenzionale, reciproco e osservabile tra le parti, fondato sulla condivisione di significati e sistemi convenzionali, in una data cultura e comunità. Essa richiede la simultanea presenza di due intenzioni: quella di comunicare qualcosa e quella di far riconoscere all'altro l'atto comunicativo in quanto tale.

Egualemente nell'ambito del sottosettore del linguaggio giuridico, la costruzione di un testo di legge è un atto comunicativo: come tale ha bisogno dello strumento tecnico di mediazione, ossia di un linguaggio appropriato alle specificità di quella comunicazione.

Il linguaggio giuridico, pur derivando dal medesimo contesto storico culturale nel quale si forma e trasforma il linguaggio comune, non si concreta, a differenza di

* Paolo Ciocia, docente a c. di Comunicazione Forense nel Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, paolo.ciocia@uniba.it.

quest'ultimo, in semplici enunciati o esposizioni, ma possiede la qualità di manifestare la forza del comando autoritativo. La parola del diritto, a differenza di ogni altra forma di comunicazione, rappresenta il potere autoritativo, funzionale al regolamento dell'ordinata convivenza della comunità.

Nel sistema democratico, il diritto utilizza per sua natura il potere del linguaggio comune per trasformarlo, inevitabilmente e legittimamente, in linguaggio del potere.

Ma il potere democratico del linguaggio richiede una condizione imprescindibile, al di là del rispetto delle regole tecniche di formazione, approvazione e pubblicazione della norma, quella legata all'efficacia "comunicativa" della parola del diritto, ossia della sua capacità di comunicare in modo chiaro la regola diretta a garantire la pacifica convivenza.

La scrittura legislativa democratica, infatti, sebbene dotata di legittima forza imperativa, si fonda su un patto comunicativo con il destinatario del regolamento dell'agire. Se si rompe questo patto comunicativo si disperde una parte dell'efficacia concreta della norma, si incrina il rapporto di partecipazione attiva a fondamento della delega democratica e lo stesso rapporto fiduciario che ne costituisce alimento.

Le leggi, per la loro forza istituzionale e simbolica, sono o dovrebbero essere dotate di esemplare chiarezza linguistica e stile comunicativo efficace, in sostanza, di manifestare, nella loro stessa struttura e contenuto, l'essenza del patto democratico che rappresentano; vi è infatti, una «significativa connessione tra buona scrittura delle leggi e principio di legalità, inteso non come astratta garanzia del cittadino attraverso la legge, ma come effettiva sussistenza dei presupposti (anche linguistici)» di conoscenza.

La rottura del patto comunicativo normativo, fondato sul presupposto di comprensione e condivisione del comando imperativo, inibisce o quantomeno limita in concreto l'efficacia della norma giuridica e tradisce la stessa delega democratica che lo sostiene.

Già la comprensione di un messaggio interpersonale coinvolge un processo complesso coinvolgendo una fase metacognitiva fondata sulla capacità di riflettere sul contenuto, anche attraverso un sistema di inferenze logiche, ed una di tipo linguistico cognitivo; a maggior ragione questo processo risulta più articolato nel caso di un testo giuridico, la cui compiuta comprensione, interpretazione, applicazione è finalizzata all'autodeterminazione dei comportamenti conseguenti. Il processo di comprensione del testo giuridico, che involge fattori multi-componenziali cognitivi, è condizionato dalla complessità del contenuto del precetto normativo, dalla sua collocazione all'interno della struttura dell'ordinamento ed anche, in misura non secondaria, dalla complessità linguistica della norma in sé considerata. Esso richiede l'utilizzo di conoscenze delle strutture linguistiche, del genere testuale, del riferimento al contesto linguistico comune, l'individuazione certa delle intenzioni motivazioni dell'autore (legislatore o autorità amministrativa) nonché capacità di rapportare il contesto al proprio sistema di conoscenze ed esperienze.

Nel caso di un testo normativo, l'esigenza (democratica) di chiarezza imporrebbe di evitare che ciò che è già concettualmente complesso sia reso addirittura inaccessibile al destinatario da un sistema linguisticamente ed immotivatamente complesso; perché questa esigenza - diversamente dai codici linguistici riferibili ad altri sottosectori scientifici - è richiesta dal patto democratico che avvince cittadino ed autorità per effetto della delega alla scrittura delle leggi ed alla finalità di partecipazione al processo politico democratico che è sottesa.

Vi sono dunque fondate ragioni logico-giuridiche perché la struttura del testo normativo ed il linguaggio, più che in qualsiasi altro ambito, debbano risultare semplici ed ampiamente comprensibili per il ricevente.

Purtroppo, negli ultimi decenni la complessità sintattica del testo normativo (più che la complessità intrinseca dei contenuti, al contrario di quanto sarebbe (anche costituzionalmente) doveroso è degenerata in vera devastazione linguistica, con grave compromissione del principio di certezza del diritto, almeno nell'accezione più avanti specificata.

2. Elementi attuali di criticità nel rapporto tra lingua comune e linguaggio giuridico

In dottrina è largamente acquisita la considerazione che il linguaggio del diritto e la lingua comune siano generati nello stesso unico luogo, ossia nella coscienza popolare che si forma nella comunità associata (Scarpelli 1994: 11) ed entrambi sono fatti di parole utili per stare insieme (Andorno 2003 :15); il significato delle parole, la loro comprensione primaria è alla base dell'interpretazione e della stessa applicazione della legge.

Le parole del linguaggio comune e del linguaggio giuridico si intrecciano e condizionano reciprocamente nel tempo e nello spazio nonché nel contesto storico culturale in cui si formano perché entrambe hanno, su diversi piani, la funzione di saldare e regolare vincoli sociali (Dell'Anna 2017a: 16).

Lo sfaldamento in atto, sia pure con diverse connotazioni, del rapporto tra lingua comune e sottosettore linguistico giuridico, è motivato da diverse concomitanti ragioni, che si cercherà di richiamare; di fatto, ciò che rileva e che questa desintonizzazione di linguaggi conduce a minare il principio di certezza del diritto (almeno nella sua accezione pragmatica di prevedibilità) ed ad accentuare gli elementi di criticità del rapporto di partecipazione democratica tra cittadini ed autorità pubbliche.

A condizionare negativamente l'essenzialità del rapporto tra lingua comune e linguaggio giuridico vi sono ragioni primarie che potremmo definire di contesto generale ed altre attinenti l'impovertimento delle specifiche competenze culturali di chi ha il compito istituzionale di utilizzare le parole per costruire norme comprensibili ed efficaci.

Sotto il primo profilo, è evidente che questa criticità si innesta in una fase storica di destrutturazione degli schemi tradizionali della comunicazione, per molte ragioni non riassumibili in questa sede (Carofiglio 2010 :15); sono, infatti, rapidamente mutati sia gli strumenti di comunicazione interpersonale, sia la qualità comunicativa del linguaggio, quale elemento di mediazione; ossia sono mutati, oltre al significato delle parole, talvolta migrato verso diverso contesto, anche la stessa identità del segno comunicativo. Ciò ha comportato il sorgere di strutture linguistiche stratificate (ad esempio tra generazioni) già all'interno dello stesso contesto sociale e non sempre reciprocamente permeabili.

Ulteriore elemento riguarda l'impovertimento del valore significante delle parole, annesso nell'indifferenziato vuoto e generico (il "faccio cose, vedo gente" di morettiana memoria); impoverimento al quale si accompagna l'eccesso di contaminazione di espressioni linguistiche dall'esterno, oltre un livello fisiologico, spesso utilizzate per sintetizzare, ricomprendere più concetti, abbreviare i tempi della comunicazione, in una vaghezza senza sfumature di colore. Espressioni, come si avrà modo di vedere, largamente importate dal nostro legislatore e dalla nostra pubblica amministrazione oltre ogni limite di decenza (e forse di legittimità costituzionale).

I rapporti tra lingua comune e sottosettore linguistico normativo sono caratterizzati dalle strette analogie che si riscontrano tra lingua e diritto quali “istituti primari” nati dalla convenzione sociale e che permettono il sussistere della società; rapporti fondati altresì sulla loro comune natura di “sistemi tendenti ad una forte organizzazione interna, ma anche in perpetuo riassetto nel divenire storico della società medesima” nonché da una “profonda consustanzialità tra la norma giuridica e la sua espressione linguistica”, fattore questo che comporta, come nell'applicazione della norma un'incessante opera di analisi del linguaggio sotto ogni aspetto, compreso quello puramente pragmatico (Sabatini 2011: 273 ss.). Nel tempo, questa relazione privilegiata ha consolidato nei cittadini, pur non particolarmente edotti tecnicamente in ordine alle norme giuridiche, una consapevolezza del confine tra lecito e illecito nel percorso giuridico utile ad orientarsi almeno in modo essenziale. E' stato perfino osservato autorevolmente che un elemento peculiare del rapporto tra il linguaggio comune e il linguaggio giuridico si può ritrovare nel rapporto tra sistema grammaticale del primo e sistema giuridico del secondo; secondo altri vi sarebbe addirittura la sussistenza di una analogia tra violazione delle norme grammaticali, della tecnica legislativa e l'agere contra ius, pur in presenza di ovvie, enormi differenze in ordine alle conseguenze della violazione delle prime rispetto alle seconde.

In sintesi, il linguaggio giuridico non può essere mai considerato separatamente da quello comune in quanto anche il primo, pur con tutte le sue peculiarità lessicali e con la singolarità di alcuni tecnicismi, non costituisce una lingua artificiale ma una lingua naturale; la norma giuridica seppure operi su un piano differente non può mai agire in un piano estraneo alla matrice comune. Per questa ragione è la stessa sua funzione democratica della norma ad esigere che essa sia il più possibile chiara e diffusamente comprensibile, seppure all'interno di un contesto normativo caratterizzato da quella ambiguità, genericità ed indeterminatezza, essenziali per la sua applicazione al caso concreto.

Il presupposto primario della comprensibilità della norma risiede dunque nella vitalità del legame con la matrice della lingua comune. Se questo forte legame forte ed essenziale si corrode, si incrina la certezza del diritto, almeno nella sua più semplice e concreta delle sue accezioni, e con essa si limita, di fatto, la partecipazione attiva all'attuazione delle norme ed alla vita democratica.

3. Profili e principali matrici del degrado del linguaggio normativo

3.1 Il perverso utilizzo del cd. itanglese nell'ordinamento giuridico italiano

Il degrado del linguaggio giuridico si evidenzia con immediatezza visiva nelle tante espressioni estranee alla lingua comune, nei neologismi creati per l'occasione che denotano quasi un dispregio della lingua italiana utilizzati negli atti ufficiali del nostro ordinamento giuridico a vantaggio di altri idiomi, anche quando non strettamente indispensabile. E' infatti invalso nel nostro ordinamento l'uso di termini stranieri, in particolare l'inglese sia nella forma classica sia in altra mutuata dall'anglo-americano e poi adattata in un nuovo idioma definito “itanglese”; il risultato è costituito da espressioni ai più incomprensibili, in una “nevrosi psico-sociale” che sta distruggendo il nostro lessico, incapace di evolvere secondo le proprie tradizionali regole, nonché il patrimonio di cultura, di bellezza, di storia, di idee che ci identifica.

Nonostante il meritorio impegno degli uffici per la qualità degli atti normativi presso le Camere e la Presidenza del Consiglio per limitare ogni uso linguistico improprio nella legislazione italiana e valorizzare l'esigenza di comprensione del testo normativo, un'enorme quantità di espressioni improprie, oppure mutate con discutibili adattamenti da lingue diverse estranee al vissuto culturale comune, ha progressivamente devastato l'ordinamento normativo italiano (Lubello 2021).

Un uso esasperato di acronimi, spesso frutto di fantasiose ricostruzioni mutate dal gergo americano anche nelle comunicazioni informatiche provenienti dalle nostre istituzioni pubbliche ha contribuito a peggiorare la situazione, aumentando il distacco tra autorità e cittadini invece che ridurlo.

Sempre più frequenti nei testi normativi e nelle comunicazioni istituzionali sono termini estranei alla lingua italiana (Zoppetti 2017). Solo per limitarci al diritto del lavoro si possono citare: mobbing, turnover, stalking, Jobs Act o job on call; tax, spending review, customer care, privacy welfare start up e così via; e poi recovery fund invece che fondo per la ripresa economica o Family Act, invece che Piano per le famiglie, approvato l'11 giugno 2020 dal Consiglio dei Ministri.

Davvero paradossale è l'inserimento di terminologia inglese (a volte anche in modo errato) in bandi pubblici ed in testi riguardanti la scuola; nei provvedimenti legislativi come "La buona scuola" e il "Piano nazionale scuola digitale", troviamo espressioni quali: good law, matching, co-design, jams, barcamp, social impact bonds, school guarantee, life-long e life-wide, fab lab, fluent typing, tech hire, open courseware, hacklab.

Non mancano esempi di inglese maccheronico (Corbolante 2016) persino nei siti ufficiali delle nostre istituzioni nel sito del MIUR, quali "orientamento long life" che tradotto vorrebbe dire "a lunga durata" (come le batterie) invece del corretto lifelong "lungo tutto l'arco della vita". Il decreto legge 31.5. 21 n. 77 è denominato ufficialmente "Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza..." A parte l'ambiguità dell'espressione resilienza, ci sarebbe da domandarsi perché "governance" e quale sia l'utilità in termini di comunicazione di tale espressione.

Tra le tante anomalie linguistiche che caratterizzano la comunicazione delle nostre istituzioni basterà qui solo richiamare un caso emblematico. Alcuni anni addietro l'Agenzia delle Entrate, per designare un istituto fiscale che avrebbe potuto consentire ai cittadini di regolarizzare la loro posizione contributiva, utilizzò (e pubblicizzò ampiamente) il termine di "voluntary disclosure"; espressione assolutamente incomprensibile per la grande maggioranza dei cittadini destinatari, essa venne definita dall'Accademia della Crusca «un forestierismo crudo e oscuro, di difficile pronuncia per la maggior parte degli italiani, (...) inadatto alla trasparenza della vita civile, in una nazione amica dei suoi cittadini». Inutile dire che gli esiti concreti furono modesti.

Si è voluto sottolineare questo caso di abdicazione istituzionale all'uso della lingua italiana non per avversione preconcepita all'uso di termini anglo americani, talvolta indispensabili specie in ambito tecnico scientifico, né per ergere baluardi difensivi dell'italico idioma, peraltro non assistito da copertura costituzionale, quanto per anticipare lo sviluppo del ragionamento che conduce a valutare se l'inefficacia concreta del comando legislativo non corrompa lo stesso cardine del nostro ordinamento, quello della certezza del diritto, almeno nel senso che qui si intende proporre.

3.2. Utilizzo o conservazione di espressioni normative arcaiche

La costruzione di un atto normativo, primario o secondario si colloca, infatti, in un processo nel quale anche la norma linguistica di base evolve e con essa la stratificazione e

rielaborazione di significati e assetti di valori all'interno della medesima espressione, per la naturale vitalità della/e lingue (Mortara Garavelli 2001). La sottosettorialità del linguaggio giuridico, benché dotato di propri canoni e strumenti, impone pertanto una lettura delle norme all'interno delle medesime dinamiche evolutive del sistema linguistico complessivo le quali possono condurre, come avviene oggi a causa dell'evoluzione non parallela dell'uno e dell'altro ambito, generale o speciale, ad una desintonizzazione gravida di conseguenze.

Si pensi ad espressioni obsolete e difficilmente comprensibili che definiscono ancora attualmente istituti giuridici nei testi vigenti, quali soccidario o avulsione; oppure espressioni tecniche il cui significato è diametralmente opposto a quello impostosi nell'uso comune: "confusione", modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando nella stessa persona si riuniscono le posizioni di creditore e debitore; "addizione", modo di acquisto della proprietà per opera eseguita dal possessore su un immobile altrui; "provvidenza", provvedimento assunto dalla pubblica amministrazione a favore di persone in stato di particolare necessità; "contraddittorio", principio giuridico di garanzia processuale, e così via. E' certamente vero che, per molteplici ragioni, in ogni tipo di interazione comunicativa si possono manifestare asimmetrie sostanzialmente fisiologiche; tuttavia, in campo giuridico, proprio l'esistenza e la consapevolezza di una potenziale desintonizzazione nella comunicazione normativa dovrebbe indurre alla costruzione di un ordito maggiormente adeguato alle specifiche esigenze di comprensione del destinatario, in questo caso coincidenti con le esigenze più generali dell'interesse collettivo.

L'ineludibile legame tra i due ambiti, quello comune e quello specialistico, concerne anche un ulteriore profilo fondato sulla trasposizione del sistema delle inferenze logiche dal processo di comprensione di un testo o di una comunicazione del linguaggio comune all'ambito prettamente giuridico; oggi anch'esso rischia di entrare in crisi con conseguenze assai gravi, poiché l'oggettiva difficoltà di individuazione del contesto semantico altera la struttura del ragionamento proprio in chi, il cittadino comune, sarebbe il destinatario della norma. Il testo normativo, in sostanza, non può sottrarsi alla "norma linguistica implicita" mutuata dal livello generale che, nel sottosistema giuridico, impone un insieme di regole, relative non solo alla sintassi al lessico ma all'ortografia, alla morfologia, che dovrebbero essere facilmente (e quindi democraticamente) riconoscibili dai destinatari in un determinato contesto storico; per tale ragione, così come la norma linguistica generale muta nel tempo, tutto il sotto-sistema deve evolversi in parallela continuità (Cavagnoli 2013: 79) essendo il contesto semantico generale particolarmente rilevante per individuare il significato di un enunciato giuridico e condurre all'individuazione di una regola di comportamento (Chiassoni 2007).

Dunque, la coerenza funzionale dei due settori inestricabilmente legati in approccio complementare risulta essenziale per la vitalità ed anche per l'effettività del comando giuridico.

Quando, come purtroppo avviene negli ultimi decenni, le regole della lingua comune e del linguaggio settoriale si frantumano e viaggiano su binari diversi ed il contesto non aiuta ad una ricostruzione dei frammenti dispersi, anzi amplifica la devastazione del quadro di riferimento con una produzione di segni, espressioni e significati, anche d'importazione, si determina una sorta di relativismo di contenuto per livelli stratificati non comunicanti e si alimenta una desintonizzazione gravida di conseguenze.

3.3. Limiti, errori, contraddizioni nella comunicazione normativa. La norma ingannevole: il “varco attivo” che non lo è

Il distacco, che si colora talvolta di incomunicabilità, tra linguaggio del diritto e lingua comune si può manifestare sotto molteplici aspetti. Può trattarsi di un uso improprio, persino ingannevole delle espressioni adoperate, oppure di espressioni sintattiche errate, oppure ancora di un linguaggio talmente contorto da parte del legislatore e della Pubblica Amministrazione da risultare incomprensibile alla maggioranza dei destinatari.

Viene in mente, un esempio di “comunicazione ingannevole”, quale l’indicazione luminosa “varco attivo”, spesso collocata all’imbocco di una strada che verosimilmente conduce al centro storico di una città; essa costituisce un precetto normativo che consente o vieta la circolazione. Ebbene, nella lingua italiana varco significa passaggio; se si vuole indicare l’azione, ossia l’atto del passare, si può specificarne il significato in attraversamento (varcare, valicare). Sui nostri comuni dizionari, il “varco” è il luogo per cui si può passare; la parola “attivo”, intesa quale aggettivo può avere diverse sfumature di significato: uomo attivo e vitale, lavoratore attivo ossia operoso, non pensionato; vulcano attivo; ed ancora, in medicina ed in chimica, artrite in fase attiva, reazione attiva. Nel diritto commerciale o fiscale ritroviamo “attivo in bilancio”, “attivo fallimentare”. Tuttavia, proprio queste due parole insieme che sembrano così positive, quasi rassicuranti nell’invitare, sollecitare l’azione del passaggio del conducente (“vai tranquillo, c’è un varco ed è pure attivo, passa senz’altro di qui) assumono – nell’astrusa costruzione delle nostre amministrazioni municipali - il senso opposto: “stai bene attento che questo passaggio è vietato e lo è tanto che addirittura abbiamo installato un sistema video di controllo che rileva il tuo attraversamento e ti inchioda alla multa. Anzi ti dico di più...questo sistema di controllo è pure attivo, ossia funzionante quindi regolati”.

Un esempio solo, purtroppo non isolato.

3.4. L’impoverimento della competenza linguistica del legislatore e dei funzionari della Pubblica Amministrazione e l’inutile complessità della struttura dei testi normativi.

Altro profilo riguarda il degrado della competenza tecnica linguistico-giuridica del legislatore e dei funzionari della pubblica amministrazione che contribuisce alla costruzione di testi normativi disarticolati e confusi.

I testi normativi italiani degli ultimi decenni sono, in generale disomogenei; le frasi sono lunghe, complesse, spesso subordinate le une alle altre, contengono frequenti richiami ad altre fonti normative; risultano incomprensibili al cittadino comune e, spesso, agli stessi operatori del diritto (Dell’Anna 2017b: 39). Questa farraginosità è molto spesso artificiosa, ossia indipendente dall’intrinseca complessità del contenuto.

Gli esempi possono essere numerosi. Un aspetto paradossale è offerto dalla copiosa normazione primaria e dall’ancor più copiosa normazione secondaria in materia di semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione della macchina pubblica. Volendo (almeno nelle intenzioni) semplificare, il legislatore è riuscito quasi ovunque nell’impresa di complicare in modo inverosimile l’azione dei pubblici uffici, fino a paralizzarne in molti casi l’operatività. Ad esempio, il d.P.R. 20.3.2009 n. 81 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133¹ si apre con ben venti (20) “visto”, un “sentito”, un “udito” (sarebbe da domandarsi qual è la sottile differenza giuridica tra “sentito” ed “udito”) per tornare ad un altro “visto” prima di giungere finalmente al testo di “esemplare” chiarezza.

Davvero illuminante per linearità e sinteticità è l’ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno 2022., O.M. n. 65 del 14.3.2022. Il testo si apre in premessa con quaranta (40) “visto” e “vista” (per parità di genere) cui seguono nell’ordine, un “attesa” un “ ritenuto” ed un “considerata”, poi nuovamente un “ritenuto”, poi un “informate”, ed ancora un “vista” e due “ritenuto”, che prelude attraverso un (esordiente) “acquisiti”, dopo ben sei pagine di testo, apre finalmente all’art. 1, il quale contiene una serie di definizioni per orientare l’interprete in un groviglio di sigle, acronimi ed altre amenità diversamente non comprensibili; esso così dispone : “Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: (omissis) g) decreto EsaBac techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614; h) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; i) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; j) IeFP: Istruzione e Formazione professionale;(omissis).

Tra queste l’informazione più inquietante appare proprio nell’incipit “Ai fini della presente ordinanza...”, come ad avvisare che gli stessi acronimi in altro contesto possono avere (come spesso hanno) un significato diverso.

Ebbene, dopo sei estenuanti pagine di visti, ritenuti e definizioni, finalmente l’art. 2 dispone ciò che studenti e docenti attendevano: “La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta”.

Non si tratta, purtroppo, di una eccezione, ma della regola che produce, tra l’altro costi elevatissimi per il funzionamento della macchina pubblica, lacci inestricabili per l’attività delle imprese private e dei singoli cittadini, nonché un contenzioso aberrante per mole e durata dei processi spesso inflazionati proprio dalla poca chiarezza delle norme (Fiorentino 2017: 88).

Le ragioni di questa deriva sono in larga misura legate all’impreparazione tecnica degli autori e dalla struttura della macchina amministrativa, sempre più paralizzata da intrecci di competenze, ristrutturazioni, accorpamenti o ridenominazioni inutili.

¹ Il decreto così dispone all’art. 1, commi 1 e 2 “Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Dall’attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l’intesa di cui al comma 1”.

Quanto poi alle cause dell'oscurità del linguaggio normativo ed amministrativo, esse non sono purtroppo legate alla naturale, quasi immanente ambiguità della norma giuridica, che deriverebbe dalla stessa ambiguità della parola ma risiedono più banalmente nel complessivo declino della cultura del legislatore; si è in proposito osservato icasticamente:

«La scarsa chiarezza e la non correttezza del linguaggio derivano, nella maggior parte dei casi, da una scarsa conoscenza della propria lingua madre da parte di chi dovrebbe padroneggiare il linguaggio (...)» (Zucchelli 2012: 81).

4. La dimensione pragmatica della certezza del diritto nel rapporto comunicativo tra norma giuridica e destinatari

L'incomprensibilità della lingua nel sottosectore giuridico non ha per il cittadino comune la stessa valenza dell'impenetrabilità di altri linguaggi scientifici, quali ad esempio il matematico, fisico o chimico. Qui il profilo linguistico si trasferisce sul piano giuridico-costituzionale perché il potere legittimamente espresso dal linguaggio delle leggi, se estraneo ad una relazione comunicativa democratica, rischia di divenire progressivamente, solo il potere di chi quelle parole scrive, svincolato dal dovere insito nella delega ricevuta dal popolo sovrano.

Una norma incomprensibile mina alla radice il rapporto democratico che ne sostiene la legittimazione.

Il cittadino destinatario dei precetti normativi possiede aspettative degne di tutela in ordine alla prevedibilità delle conseguenze che trae dalla lettura delle disposizioni normative (Gometz 2005); egli interpreta il testo per mezzo delle regole semantiche e sintattiche della lingua in cui esso è formulato e si orienta legittimamente, seppure in termini vincolati, tra i possibili significati di un enunciato normativo verso quello adeguato al contesto più generale nel quale esso si è formato. In sostanza, fa legittimo affidamento su quel significato che descrive una situazione, un comportamento e le possibili conseguenze positive o negative rispetto alla narrazione (Velluzzi 2008). In ciò si fonda, sostanzialmente, la certezza del diritto, nella più pragmatica delle sue possibili articolazioni.² Il diritto è certo se ognuno dei consociati destinatari della norma è messo in grado di sapere che cosa dal diritto è autorizzato, o meno, a fare e che cosa è libero di fare; il che accade quando il soggetto, esaminata la struttura ed il contenuto della norma, può fare ragionevole affidamento sulla riferibilità ad esso di un dato obbligo o diritto (Mantovani 2008 :17)

La certezza del diritto (Cotta 1993: 321) va intesa quindi anzitutto come conoscibilità e comprensione del dettato normativo, nel suo aspetto più "pratico" di trasferimento da un piano soggettivo a uno oggettivo, coniugate dall'atteggiamento fiducioso dei consociati nella effettività dell'ordinamento (Gianformaggio 1988).

D'altronde, sotto un profilo più generale, una delle condizioni per l'efficacia della norma svincolata dal dato formalistico è legata alla sua capacità di condizionare

² L'idea della conoscenza e conoscibilità della norma, ossia della sua pratica comprensione, quale elemento caratterizzante la certezza del diritto nel suo aspetto più concreto, è già presente nei caratteri tipici dello Stato di diritto illustrati da T. Hobbes, *De cive*, ammoniva «È necessario all'essenza della legge che i cittadini siano a conoscenza di cosa dice la legge stessa. Infatti, chi non ha mai saputo verso chi o verso che cosa sia tenuto, non può obbedire ed è come se non fosse tenuto».

positivamente (o di scoraggiare concretamente) l'azione degli associati (Guastini 1986); ciò presuppone evidentemente la sua chiara comprensione, che condiziona a sua volta un sufficiente grado di condivisione e di affidabilità complessiva dell'ordinamento. L'efficacia concreta di una norma è infatti ben differente dalla sua effettività che è riferita al meccanismo di produzione e pubblicazione (Corsale 1988: 10); l'efficacia si misura infatti nella capacità di incidere concretamente sulle dinamiche sociali, nel grado di consapevolezza che è capace di suscitare, nella capacità della norma di attendere alla sua "funzione democratica".

Al corto circuito comunicativo prodotto da norme lessicalmente incoerenti e strutturalmente inefficaci si accompagna un deficit di affidamento del cittadino verso le istituzioni con pericolose conseguenze sul piano democratico.

5. In conclusione. Deficit di efficacia comunicativa dell'atto normativo, della certezza del diritto e della partecipazione democratica

Sulla base delle considerazioni in ordine al rilievo della dimensione pragmatica del rapporto tra il diritto (quale insieme di enunciati normativi e di significati incidenti nella determinazione dei comportamenti) e i suoi destinatari (principalmente il cittadino) si può ulteriormente argomentare che se l'attività legislativa è libera nei fini, l'ambito del contesto linguistico possibile offerto al legislatore appare delimitato sulla base delle regole semantiche e sintattiche di funzionamento della lingua in cui l'enunciato è formulato; il legislatore può dunque muoversi, senza tradire la funzione affidatagli, solo all'interno di tale cornice condivisa di significati e costruzioni per cui, seppure intenda innovare profondamente sotto il profilo semantico, deve necessariamente inserire le nuove espressioni ed i nuovi concetti nella trama di relazioni sintattiche sono proprie del linguaggio comune (Scarpelli 1969).

Esiste dunque uno stretto collegamento tra grado di comprensione delle parole del diritto ed effettiva partecipazione democratica. La qualità delle regole grammaticali e sintattiche nella costruzione dell'ordito normativo è "un'entità immateriale essenziale", secondo la definizione del Consiglio di Stato³, per rendere effettivamente un testo di legge un atto comunicativo capace di orientare i comportamenti e rendere effettivi i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti (Ruggieri 2006).

Linguaggio giuridico normativo e partecipazione democratica sono intimamente connessi in un rapporto di interdipendenza reciproca (Pino 1998: 517); quando il legame che ne è a fondamento si dissolve o non si rintraccia con immediatezza, viene meno anche uno dei requisiti del patto sociale e politico tra il soggetto delegante alla scrittura delle leggi ed il delegato politico, per la semplice ragione che il primo non riesce a comprendere ciò che egli stesso (cittadino) ha incaricato di scrivere.

La "lealtà comunicativa"⁴ nella relazione tra autorità e cittadini è l'elemento per rendere l'impianto normativo un elemento caratterizzante lo statuto di cittadinanza in senso moderno. Come la lingua è un mezzo per costruire una comunità ed al contempo anche un indice rivelatore dell'esistenza di una identità comune, così ogni cittadino titolare

³ Cons. St., Ad. Gen., 25 ottobre 2004, n. 2/2004.

⁴ L'espressione è di Pietro Calamandrei.

della sovranità popolare deve necessariamente potersi riconoscere nel linguaggio giuridico poiché la comunicazione di cui si alimenta appartiene in modo ineludibile al processo democratico.

Riferimenti bibliografici

- Andorno C.M., 2003. *Linguistica testuale. Un'introduzione*, Roma: Carocci.
- Carofiglio G., 2010. *La manomissione delle parole*, Milano: Rizzoli.
- Cavagnoli S., 2013. *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria: Edizioni dell'Orso.
- Chiassoni P., 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino.
- Corbolante L., 2016. *Le comunicazioni istituzionali e il rischio dell'inglese farlocco*, in Treccani, www.treccani.it.
- Corsale M., 1988. *Certezza del diritto, (voce) I, Profili teorici*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma: Treccani, 2 ss.
- Cotta S., 1993. *La certezza del diritto: una questione da chiarire*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 321 ss.
- Dell'Anna M.V., 2017a. *In nome del popolo italiano, Linguaggio giuridico e lingua delle sentenze in Italia*, Firenze: Franco Cesati.
- Dell'Anna M.V., 2017b. *Linguaggio, processo, semplificazione degli atti processuali*, in *Il linguaggio del processo, una riflessione interdisciplinare*, a cura di N. Triggiani in Quaderni del Dipartimento jonico dell'Università di Bari, vol. 6, Taranto: Ed Djsge, 39 ss.
- Fiorentino G., 2017. *Semplicità e chiarezza nei testi giuridici*, in *Rivista del Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell'amministrazione Annali* vol. 7 a cura di V. Petrucci, Campobasso: Artigrafiche, 88-110.
- Gianformaggio L., 1988. *Certezza del diritto*, in *Digesto / discipline privatistiche, II*, Torino: Utet, 274 ss.
- Gometz G., 2005. *La certezza giuridica come prevedibilità*, Torino: Giappichelli.
- Guastini R., 1986. *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?* in *Le Regioni*, 5, 1090 ss.
- Lubello S., 2021. *Parole straniere. Il diritto d'altri*, in Treccani, www.treccani.it.
- Mantovani D., 2008. *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli, *"Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari?"*. Milano: Giuffrè, 17 ss.
- Mortara Garavelli B., 2001. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici*, Torino: Einaudi.
- Pino G., 1998. *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Diritto Pubblico*, 2, pp. 517-544.

Paolo Ciocia, *Contaminazioni e degrado del linguaggio giuridico: riflessi su principio di affidamento, certezza del diritto e partecipazione democratica*

Ruggieri A., 2006. *La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale*, in Aa.Vv., *Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso*, Pisa: Plus.

Sabatini, F., 2011. *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi*, in *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, II, a cura di V. Coletti et al., Napoli: Liguori.

Scarpelli U., 1969. *Semantica, morale, diritto*, Giappichelli, Torino.

_____, 1994. *Scienza del diritto ed analisi del linguaggio*, in U. Scarpelli, P. De Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano: Led.

Velluzzi V., 2008. *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, Pisa: ETS, 493 ss.

Zoppetti A., 2017. *Diciamolo in italiano. Gli abusi dell'inglese nel lessico dell'Italia e incolla*, Milano: Hoepli.

Zucchelli C., 2012. *Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo*, in R. Zaccaria, *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, 79 ss.